

Edizione di mercoledì 3 agosto 2016

REDDITO IMPRESA E IRAP

[I contributi “misti” sono equiparati a quelli in “conto capitale”](#)

di **Fabio Landuzzi**

AGEVOLAZIONI

[Acquisto di box: il bonus fiscale rende allettante l'investimento](#)

di **Fabio Garrini**

BILANCIO

[Svalutazioni delle immobilizzazioni nella bozza del nuovo OIC 9](#)

di **Sandro Cerato**

ENTI NON COMMERCIALI

[Tante proposte di legge per lo sport ... forse troppe](#)

di **Guido Martinelli**

BILANCIO

[Il business plan – seconda parte](#)

di **Luca Dal Prato**

FINANZA

[BREXIT: la Gran Bretagna fuori dalla Unione Europea](#)

di **Marco Degiorgis**

REDDITO IMPRESA E IRAP

I contributi “misti” sono equiparati a quelli in “conto capitale”

di **Fabio Landuzzi**

La **Corte di Cassazione** (sentenza n. 23556 del 18 novembre 2015) ha affrontato la questione del corretto inquadramento fiscale dei **contributi cd. “misti”**, ossia erogati in attuazione di leggi speciali di **sostegno alla imprenditoria ed agli investimenti**, ma **non direttamente e specificamente correlati** alla effettuazione di investimenti in **beni strumentali ammortizzabili**.

Il caso di specie riguardava un'impresa che aveva ricevuto da un ente pubblico alcuni contributi per la **realizzazione di un'azienda turistica**; il contribuente, ritenendo che tali contributi fossero riferiti alle spese sostenute per la ristrutturazione di un immobile da adibire ad impresa agricola, li aveva trattati come **contributi “in conto investimenti”** e li aveva fatti concorrere alla formazione del reddito imponibile secondo un **principio di competenza economica** e quindi nella stessa proporzione degli ammortamenti annuali.

L'Amministrazione aveva invece inquadrato diversamente i contributi in oggetto, ritenendoli caratterizzati da **una causa “mista”** e, per il fatto di non essere connessi direttamente all'acquisto di **beni strumentali ammortizzabili**, li aveva qualificati come **contributi in “conto capitale”** e quindi ritenuti soggetti al regime previsto dall'articolo 55, comma 3, lett. b), del Tuir (oggi, articolo 88 del Tuir); ovvero, li aveva qualificati come **sopravvenienze attive** imponibili nell'esercizio del loro **incasso** oppure in un massimo di cinque quote annue costanti.

La **Suprema Corte** ha quindi **accolto la tesi dell'Amministrazione**, sulla base dell'argomentazione che viene qui di seguito sintetizzata.

In primo luogo, viene sottolineata la distinzione fra i **contributi in “conto impianti”**, i quali sono finalizzati alla **acquisizione di beni materiali** od immateriali ammortizzabili, ed i **contributi “in conto capitale”**, i quali sono invece erogati per **aumentare i mezzi patrimoniali e finanziari** dell'impresa, senza che la loro concessione sia connessa all'effettuazione di uno specifico investimento in beni ammortizzabili.

Viene poi specificato, richiamando il precedente della **Cassazione n. 781/2011**, che la prassi economica ha generato un'ulteriore specie di **contributi cd. “misti”**: si tratta di erogazioni concesse al fine generico di **potenziare l'apparato produttivo** o commerciale dell'impresa, per le quali **manca una correlazione specifica** con un piano di investimenti in beni ammortizzabili. Detti contributi sono quindi qualificati come in **“conto capitale”**.

A tale situazione appartiene anche la fattispecie, abbastanza ricorrente nella pratica professionale, nella quale i contributi sono corrisposti dall'ente preposto in relazione a **piani di**

investimento complessi che includono, sia costi di **acquisto di beni strumentali** ammortizzabili, sia altre **spese di varia natura** (ad esempio: spese correnti di gestione) non caratterizzate dalla qualifica di immobilizzazioni immateriali.

Qualora non siano disponibili **chiavi oggettive di ripartizione del contributo** tra le varie voci di spesa diversamente classificabili, **l'intera somma percepita** a tale titolo dovrebbe essere quindi assoggettata al regime fiscale dei **contributi in conto capitale**, oggi disciplinato alla lettera b), del comma 2, dell'articolo 88 del Tuir, adottando quindi un sistema di **tassazione "per cassa"**.

Infatti, il collegamento fra i costi ed i contributi percepiti, richiederebbe necessariamente **l'esistenza di un criterio oggettivo di connessione** rispetto all'acquisto di beni strumentali ammortizzabili, e solo al ricorrere di tale situazione si potrebbe qualificare il contributo come "in conto impianti" e quindi adottare il regime fiscale di tassazione per competenza e non per cassa.

Per approfondire le problematiche relative alle operazioni straordinarie vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:



Master di specializzazione
LE OPERAZIONI STRAORDINARIE
CASO PER CASO
Firenze Milano Padova

AGEVOLAZIONI

Acquisto di box: il bonus fiscale rende allettante l'investimento

di **Fabio Garrini**

Il mercato edilizio ancora stagnante presenta, per chi ha la disponibilità di liquidità da investire, notevoli opportunità: tra queste va segnalato **l'investimento in autorimesse e posti auto**. A rendere particolarmente allettante questa forma di investimento è la possibilità di **portare in detrazione il 50% del costo di costruzione**: considerando che molte imprese si trovano a vendere al di sotto del costo di costruzione, **in molti casi l'intero costo sostenuto per l'acquisto del box risulta interamente agevolato**, con la conseguenza che, trascorso il decennio in relazione al quale è previsto il recupero della detrazione, l'autorimessa risulta essere stata pagata veramente con somme modeste.

Il requisiti per fruire del *bonus*

Ciò premesso, è bene ricordare le regole per poter fruire di tale beneficio.

Prima di tutto è necessario che il fabbricato sia di **nuova costruzione** e venga ceduto **dall'impresa che lo ha realizzato**; quindi, acquisti da altri soggetti non permettono di beneficiare dell'agevolazione. Sarà la ditta cedente che dovrà **certificare l'importo dei costi di costruzione** sostenuti, importo sul quale l'acquirente potrà calcolare la detrazione (che, attualmente, è pari al 50%). Il pagamento deve necessariamente avvenire con **"bonifico parlante"**, bancario o postale, come per le altre spese che danno diritto alla detrazione del 50%: tale bonifico deve infatti prevedere la specifica causale del recupero del patrimonio edilizio, deve contenere il codice fiscale del soggetto pagatore nonché il codice fiscale e la partita IVA del soggetto beneficiario del pagamento. In caso di pluralità di soggetti interessati a fruire dell'agevolazione fiscale, il bonifico dovrà contenere il codice fiscale di ciascuno di essi.

Attenzione anche alla **data del pagamento**: è necessario che il pagamento sia successivo dall'atto di acquisto nel quale viene stabilito il **vincolo pertinenziale**, anche se è concesso provvedere al pagamento con l'emissione del bonifico nella stessa giornata della stipula del rogito senza perdere il diritto alla detrazione, anche nelle ore precedenti all'atto (risoluzione n 7/E/2011). In alternativa, qualora fosse necessario versare una parte del prezzo prima del rogito, per assicurarsi il diritto alla detrazione su tali somme, occorrerà un **preliminare di vendita registrato** (circolare n. 38/E/2008); in tale compromesso deve essere già evidenziato il **vincolo pertinenziale**.

La fruizione del beneficio è analoga a quella relative alle spese di recupero del patrimonio edilizio, quindi occorrerà riferirsi alla data del pagamento e ripartire la spesa detraibile

sull'arco di 10 anni.

Elemento fondamentale è che il *box* sia “**pertinenziale**” e tale destinazione deve essere **impressa** al momento dell'acquisto: quindi se il *box* viene acquistato contestualmente all'abitazione non si pongono particolari problemi, mentre occorre evidenziare al notaio la necessità di apporre vincolo pertinenziale quando l'acquisto del *box* avvenga **autonomamente** dall'abitazione.

La necessaria costituzione del vincolo pertinenziale comporta che la detrazione per gli interventi in esame abbia come presupposto l'acquisto da parte del **proprietario o del titolare di un diritto reale** sull'unità immobiliare “principale”.

Importante notare come la circolare n. 11/E/2014, fermo restando che il vincolo pertinenziale deve risultare dall'atto di acquisto, ha ammesso al beneficio anche il soggetto, **familiare convivente**, che ha effettivamente sostenuto la spesa, attestando sulla fattura che le spese per gli interventi agevolabili sono dallo stesso sostenute ed effettivamente rimaste a carico.

A questo punto pare di poter applicare anche al caso di specie il chiarimento recentemente fornito dalla **risoluzione n. 64/E/2016** che, in forza dell'approvazione del D.L. 76/2016, estende al convivente non familiare l'agevolazione per il recupero del patrimonio edilizio: “*Ai fini della detrazione di cui all'articolo 16-bis, pertanto, la disponibilità dell'immobile da parte del **convivente** risulta insita nella convivenza che si esplica ai sensi della legge n. 76 del 2016 senza necessità che trovi titolo in un contratto di comodato*”.

Ora, coordinando le indicazioni contenute in questi due documenti di prassi richiamati è possibile concludere che, qualora il proprietario dell'abitazione acquistasse la pertinenza e detta pertinenza fosse **pagata dal convivente, quest'ultimo potrebbe beneficiare del bonus sul costo di costruzione del box**.

Ciò posto, onde evitare contestazioni da parte degli uffici che, soprattutto sui *bonus* edilizi, sono decisamente rigorosi nella verifica della documentazione nell'applicazione delle indicazioni ministeriali, è **più che opportuno organizzare il pagamento da parte del proprietario di abitazione e box**, il quale necessariamente sarà il soggetto che dovrà fruire del beneficio.

Per approfondire le problematiche relative alla fiscalità immobiliare vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:



Master di specializzazione

LA FISCALITÀ IMMOBILIARE CASO PER CASO

Firenze Milano Padova

BILANCIO

Svalutazioni delle immobilizzazioni nella bozza del nuovo OIC 9

di **Sandro Cerato**

Secondo quanto previsto dal documento OIC 9, le **immobilizzazioni che subiscono perdite di valore durevoli** devono essere soggette a svalutazione da imputare nel conto economico dell'esercizio. La perdita durevole di valore è definita come la *“diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di un'immobilizzazione, determinato in una prospettiva di lungo termine, inferiore rispetto al suo valore netto contabile”*. Pertanto, i **due parametri sono il valore netto contabile** (quindi costo storico al netto delle quote di ammortamento) ed il **valore recuperabile**, il quale è il maggiore tra il:

- **valore equo (fair value)**, ridefinito, dalla **bozza del nuovo OIC 9 pubblicata lo scorso 28 luglio**, come *“il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione”*;
- **valore d'uso**, pari al valore attuale dei flussi di cassa attesi da un'attività o da un'unità generatrice di flussi di cassa. Per determinare tale valore, è necessario che l'organo amministrativo stimi i flussi finanziari attesi nell'arco di cinque anni.

Il metodo descritto si applica alle **società di maggiori dimensioni**, in quanto per i soggetti di minori dimensioni, come si vedrà più avanti, è previsto un metodo semplificato basato sulla **capacità di ammortamento**. Gli **indicatori di potenziali perdite di valore**, così come risultanti dalla **bozza**, sono i seguenti:

1. **significativa riduzione del valore di mercato del bene** oggetto di esame, più elevata rispetto a quella generata dal passare del tempo o dall'utilizzo del bene;
2. variazioni significative con effetto negativo per la società nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo;
3. **aumento nel corso dell'esercizio dei tassi di interesse di mercato** o di altri tassi di rendimento degli investimenti, con effetto sul tasso di attualizzazione nel calcolo del valore d'uso di un'attività e riduzione del valore equo;
4. **valore contabile** delle attività nette della società superiore al loro **fair value** stimato;
5. evidente **obsolescenza o deterioramento fisico del bene**;
6. verifica nel corso dell'esercizio di **significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società**, oppure previsione che si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un'attività viene utilizzata o sarà utilizzata. Tali cambiamenti includono i seguenti casi:
 1. l'attività diviene inutilizzata;
 2. piani di dismissione o ristrutturazione del settore operativo al quale l'attività

- appartiene;
3. piani di dismissione dell'attività prima della data prevista;
 4. ridefinizione della vita utile dell'immobilizzazione;
 5. dall'informativa interna deriva che l'andamento economico di un'attività è o sarà peggiore di quanto previsto.

In presenza di uno degli indicatori descritti, si potrebbe rendere opportuno **verificare la necessità** di rivedere la vita utile del bene, il criterio di ammortamento o il valore residuo, a prescindere dal fatto che poi la perdita sia effettivamente rilevata.

In merito alle **scritture contabili**, comuni a tutte le società (di grandi e di piccole dimensioni), il **nuovo documento OIC** prevede l'iscrizione della svalutazione nella voce di conto economico **B)10.c "altre svalutazioni delle immobilizzazioni"**.

La **contropartita** è la voce dello stato patrimoniale in cui è iscritta l'immobilizzazione stessa.

Potrebbe accadere che negli esercizi successivi vengano meno le motivazioni della svalutazione, nel qual caso la bozza dell'OIC 9 prevede l'obbligo di ripristino. Contabilmente, il **ripristino** avviene come segue:

- nello **stato patrimoniale** si incrementa direttamente il valore dell'immobilizzazione;
- nel **conto economico** si iscrive la componente nella **voce A5 "altri ricavi e proventi"**.

L'OIC 9 prevede **regole semplificate** per le imprese che per due esercizi consecutivi non superino due dei tre seguenti limiti:

- numero medio dei dipendenti durante l'esercizio superiore a 250;
- totale attivo di bilancio superiore a 20 milioni di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro.

Per tali imprese la verifica della perdita durevole può basarsi sulla capacità di ammortamento, nel senso che è **necessario verificare che i risultati reddituali prospettici dell'intera struttura produttiva siano in grado di sostenere l'investimento**. L'assunto che sta alla base del ragionamento risiede nella presenza di un'unica **unità generatrice** dei flussi di cassa che coincide con l'intera azienda e sulla considerazione che i flussi di reddito tendono a **coincidere** con quelli di cassa, soprattutto se considerati in un arco temporale futuro in cui la **variazione del capitale circolante netto** non appare significativa. La **capacità di ammortamento** è definita come il margine che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti. Pertanto si ha una **perdita durevole di valore quando il valore netto contabile delle immobilizzazioni è maggiore della capacità di ammortamento dei futuri esercizi**.

In altre parole, quando il **"margine" di profitto** (flussi reddituali futuri dei prossimi cinque anni) non è in grado di coprire il valore netto contabile è necessario procedere con la svalutazione. Per la **determinazione della capacità di ammortamento**, la bozza del nuovo OIC 9,

nell'**appendice B**, mostra che si deve tener conto dei ricavi attesi, dei costi attesi – fissi e variabili – connessi allo svolgimento dell'attività, e degli oneri finanziari (anche se questi ultimi non appaiono correlati all'utilizzo dell'attività in quanto di natura finanziaria).

Per approfondire i nuovi OIC vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:



ENTI NON COMMERCIALI

Tante proposte di legge per lo sport ... forse troppe

di **Guido Martinelli**

In un momento come questo in cui l'attenzione è concentrata sui futuri decreti delegati di riforma del terzo settore, rischia di non avere adeguato risalto che, davanti alla Commissione cultura della Camera, pendono **due proposte di legge**, la n. 1680, presentata il 10 ottobre 2013, primo firmatario l'Onorevole Fossati, ***“disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva”***, sulla quale è già in essere la discussione in commissione ed è già presente nel calendario dell'aula per ottobre, e l'altra, presentata lo scorso 28 giugno, dalla deputata Sbröllini, responsabile per lo sport del partito democratico (n. 3936) ***“disciplina delle attività sportive dilettantistiche”***.

La circostanza che provengono dalla medesima matrice politica e che in alcune soluzioni si sovrappongono, fa auspicare che si possa arrivare ad una loro **riunificazione** con l'obiettivo di poter giungere, come indicato dalla relazione al progetto di legge Sbröllini, a *“porre le basi per una riforma organica dello sport dilettantistico”*.

Lette, pertanto, in una visione unitaria, va evidenziato che **emergono più luci che ombre dai testi in esame**. Finalmente si toccano, sia pur in alcuni casi con soluzioni diverse, alcuni nodi essenziali della disciplina giuridico – amministrativa del mondo dello sport dilettantistico. **Si definisce**, finalmente, **cosa debba intendersi per attività sportiva dilettantistica** e si ufficializza la presenza, nel mondo dello sport, di imprese che vogliono fare in maniera ottimale attività sportive ma che ritengono di poter ottenere anche una **remunerazione** per il capitale da loro investito. Per la prima volta, pertanto, **cade il tabù dell'obbligo della assenza di scopo di lucro nel mondo dilettantistico**. Quando questo accadde, con la novella di recepimento della sentenza dell'Alta Corte di Giustizia della U.E. sul caso **Bosman**, per il professionismo sportivo, fu salutata con disfavore ma sicuramente non “ha fatto” danni. Siamo convinti che questo non accada neanche nel dilettantismo, specialmente in un momento storico come quello attuale in cui anche la legge di riforma sul terzo settore, recentemente approvata, ha aperto le porte per una parziale remunerazione del capitale investito. D'altro canto, in un momento storico quale quello attuale, la presenza del pubblico nei servizi sociali, quali quelli di carattere sportivo, non può che essere parziale.

Per finire **si tenta di dare una disciplina al c.d. lavoro sportivo dilettantistico** offrendogli una sia pure minima tutela e garanzia uscendo dalla logica perversa dell'esonero totale dal versamento di contributi previdenziali.

Assodato che alcuni contenuti appaiono vitali per lo sviluppo della disciplina dello sport

dilettantistico, non possono essere taciute le **due** più grandi **criticità** ad avviso dello scrivente. **La prima legata alla assenza totale di collegamenti con la nuova disciplina del terzo settore.** Sembra quasi che lo sport non voglia o non possa farne parte. La seconda, con particolare riferimento al testo della Sbröllini, inserendo una serie di agevolazioni fiscali importanti (in alcuni casi anche in favore delle nuove società sportive con scopo di lucro) **senza che vi sia alcun accenno agli obblighi di copertura** e, in alcuni casi, quando ad esempio si prevede una aliquota Iva ridotta al 10% per le prestazioni di servizi sportivi da parte delle società lucrative senza ricordare che tale imposta non ha carattere domestico e che, pertanto, sarà necessario a tal fine trovare gli sbocchi a livello europeo.

Entrambi i testi meriterebbero un confronto e un **dibattito** molto ampio. Ad esempio, la disciplina sul lavoro dilettantistico, con una aliquota previdenziale del 10% (addirittura ridotto del 50% per i primi due anni) solo sugli importi eccedenti i diecimila euro, non consentirà mai al lavoratore sportivo dilettante, con il sistema contributivo, di raggiungere un trattamento previdenziale che gli possa garantire una sopravvivenza. Ma resta comunque un primo passo importante in una direzione sempre da noi auspicata.

Va detto che sono inserite alcune **agevolazioni** (il passaggio del tetto per l'applicazione della L. 398/1991 a 350.000 euro, l'aumento da 7.500 euro a 10.000 del limite di cui all'articolo 69 Tuir, la riduzione al 50% del reddito imponibile delle società sportive **for profit**, l'incremento da 210 a 600 euro della detrazione per oneri per la partecipazione a corsi sportivi, allargata pure agli adulti, l'eliminazione dell'equo compenso per i fonografici) sicuramente interessanti ma di per se non significative che rischiano soltanto di bloccare il provvedimento per carenza di coperture, fermando, invece, l'introduzione degli altri punti sopradescritti attesi da tempo dal mondo sportivo.

Di notevole importanza appare anche, in questo periodo in cui il mondo dello sport è disorientato dalle altalenanti indicazioni che provengono sugli obblighi della certificazione sanitaria e del defibrillatore, la **delega al Governo**, presente nella proposta di legge Fossati, per **la redazione di un testo unico in materia di attività sportive**. Potrebbe essere il giusto anello di collegamento con la residua disciplina del terzo settore.

Ci si augura che i problemi del **referendum** costituzionale e della legge di stabilità che saranno in autunno all'ordine del giorno della agenda politica non facciano dimenticare questa lodevole iniziativa di cui lo sport sente sempre più il bisogno.

Per approfondire le problematiche relative al terzo settore vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL TERZO SETTORE CON

GUIDO MARTINELLI

Milano Bologna Verona



BILANCIO

Il business plan – seconda parte

di **Luca Dal Prato**

Nel [precedente articolo](#) abbiamo delineato i principali componenti di questo documento analizzando la composizione dei **primi due capitoli**, ovvero l'*executive summary* e il profilo societario e finanziario. In **questo articolo** ci soffermeremo sui **successivi due capitoli**: il **mercato** e l'**ambiente competitivo**.

Il mercato

Per valutare lo scenario del mercato è necessario determinarne **potenzialità** e **dimensione**, nonché tendenze e previsioni nel **breve periodo**. Per trasmettere queste informazioni sarà necessario fornire **dati** sia sul **settore** sia sul **mercato** di appartenenza, **confrontando crescita e tendenze**, anche solo da un punto di vista grafico. A questo proposito uno degli strumenti maggiormente utilizzati è il **CAGR**, (*Compound Annual Growth Rate*) che misura la crescita media tra un anno e il successivo tenendo in considerazione la capitalizzazione tra un anno e l'altro. In altre parole, se volessimo calcolare la crescita di un valore che passa da 200 a 1000 in 5 anni, non potremmo semplicemente calcolare la differenza tra i due valori e dividere per cinque perché questo tasso non terrebbe conto della capitalizzazione della crescita stessa. Oltre al CAGR, per comporre l'analisi strategica è utile fare riferimento anche al **modello SCP** (*Structure, Conduct & Performance*) finalizzato a comprendere come l'insieme di offerta, domanda e caratteristiche di un certo settore influiscano sulla condotta e *performance* di un *business*. La forza di questo modello è la sintesi, poiché tutte le informazioni devono stare entro una griglia.

Structure

Descrive le caratteristiche, la numerosità di offerta e domanda, la differenziazione e le barriere all'entrata presenti in un mercato. Da questa categoria deve essere possibile capire chi compra e chi vende.

Conduct

Esamina le modalità attraverso le quali si svolge il *business* descrivendo le macro-strategie che i *player* adottano o le tendenze che si rendono evidenti nelle modalità competitive.

Performance

Risultati del mercato. Nel lungo periodo, un mercato profittevole tenderà sempre a diminuire i margini, poiché, in assenza di barriere importanti all'entrata, attirerà le attenzioni di altre aziende.

Il posizionamento e l'analisi della concorrenza mostra come l'azienda si pone o viene percepita rispetto agli altri concorrenti. Un'azienda con **produzione standard** avrà una grossa efficienza e potrà puntare a detenere una **cost leadership**. Diversamente, se il **prodotto** è

esclusivo per clienti selezionati, il prezzo sarà più alto e sarà possibile raggiungere una **price leadership**.

Numer Pochi
o di Molti **LEADERSHIP DI COSTO**
clienti

LEADERSHIP DI MERCATO

Standard
Tipo di produzione

Su commessa

Sarà inoltre interessante capire il livello di **verticalizzazione** dell'azienda, ovvero valutare quanti **processi** aziendali **non critici** sono svolti da funzioni **interne** all'azienda stessa, descrivendo la scelta c.d. "**Make or Buy**".

Ambiente competitivo

Il **vantaggio competitivo**, inteso come la **capacità** di un'azienda di **svolgere** una o più **attività** a **livelli** che i **concorrenti non possono o non vogliono raggiungere**, può derivare da risorse diverse come la capacità finanziaria, l'organizzazione, la tecnologia e particolari competenze. L'analisi dell'ambiente competitivo può essere affrontato utilizzando il "**modello di Porter**" che interpreta la strategica aziendale attraverso l'analisi di cinque forze che influiscono sulla redditività del settore.

Modello di Porter

Entrata di nuovi concorrenti	Produttori di beni sostitutivi	Potere contrattuale dei fornitori	Potere contrattuale dei clienti	Concorrenza tra imprese presenti
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Un altro utile strumento è l'analisi **SWOT**, che evidenzia i punti di forza e di debolezza di un'azienda su quattro aree: *Strenght* (Punti di forza), *Weaknesses* (Punti di debolezza), *Opportunities* (Opportunità) and *Threats* (Minacce).

L'analisi SWOT

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

CON BRUNO DE ROSA

Milano Firenze

FINANZA

BREXIT: la Gran Bretagna fuori dalla Unione Europea

di **Marco Degiorgis**

Alla fine è successo: **la Gran Bretagna è uscita dall'Unione Europea!**

Le previsioni erano tutte in senso *Remain*, invece il popolo britannico ha scelto, anche se per pochi voti di differenza, 52%, *Leave*.

Non mi voglio lanciare in profezie e previsioni, che puntualmente verrebbero smentite, ma alcune cose si possono **immaginare** con buona approssimazione.

Da un punto di vista politico, questo *referendum* innesca le **aspirazioni indipendentiste** di molti; alcuni partiti, altre minoranze geopolitiche, anche intere nazioni. Paesi come l'Olanda, dove il Partito per la Libertà è molto popolare, o la Danimarca, dove il flusso di migranti è stato socialmente destabilizzante, partiti nostrani come Movimento 5 Stelle o Lega Nord **scalpitano per uscire dall'Unione**.

Il rischio peggiore è che l'UE si disgreghi, il minore è che fatichi a proseguire così.

Infatti **ha vinto la distanza che i cittadini europei percepiscono da questa unione, che la fa sembrare lontana anni luce dalle reali e diverse esigenze di ciascuna nazione**. Il problema delle diverse regole e velocità dell'UE non è stato risolto e la sfida politica, in questo momento, sembra veramente titanica!

A me piace essere positivo, quindi credo che questa sia l'occasione per **ricostruire** il colosso con i piedi d'argilla Unione Europea, magari da zero, ma con basi e principi solidi e veramente condivisi, senza essere imposti dall'alto come accaduto finora.

So, Bye Bye Great Britain!

Questo è ciò che hanno recepito i mercati dei capitali: **perdite molto pesanti per le azioni**, fino all'11% venerdì 24 luglio. La sterlina ha registrato perdite massicce rispetto al dollaro e all'euro, il che non fa presagire nulla di buono per l'inflazione e lo sviluppo economico nel Regno Unito. **Anche i titoli di stato zona euro e dintorni hanno accusato il colpo**.

Inoltre l'Euro ha incassato perdite nei confronti di valute esterne, come il Dollaro Statunitense o lo Yen giapponese.

Credo che **gli investitori** guarderanno al risultato del *referendum* costituzionale in Italia in

programma ad ottobre e alla elezioni presidenziali negli Stati Uniti di novembre con un occhio diverso.

Il Regno Unito è ancora nell'Unione Europea da un punto di vista legale, ma già fuori da quello politico. Tuttavia, il percorso per uscire sembra tortuoso dal momento che:

- la **Brexit** è stato un colpo diretto alla Commissione Europea che cercherà di evitare che altre nazioni siano tentate di uscire;
- le nazioni appartenenti all'Unione Europea hanno obiettivi differenti (la Polonia sulla libera circolazione dei lavoratori, la Francia e la Germania sui servizi finanziari, l'Olanda sul libero commercio, eccetera);
- nel Regno Unito stesso, il fronte *Brexit* non sembra preparato in un contesto di incertezza della politica locale.

Infine, è probabile che vedremo **un Regno Unito più debole all'interno di un'Europa indebolita**. Come ho già sottolineato la frammentazione politica europea è in atto e il *referendum* nel Regno Unito è solo un esempio di tale processo.

Sicuramente la Gran Bretagna dovrà cercare **accordi commerciali favorevoli con gli ex partner europei**, anche se sarà difficile ottenere condizioni simile a quelle *pre exit*.

Il settore finanziario patirà questa situazione di stallo, con movimenti scomposti degli indici, senza prendere una direzione certa.

Una opportunità potrebbe invece essere la creazione di una **piazza finanziaria** vicina all'Europa ma esente da leggi, leggine, balzelli, cavilli tipici dei governanti di *Bruxelles*. Londra è già attrezzata, da sempre, e questa potrebbe essere l'occasione ideale per diventare la **piazza offshore numero uno al mondo**, ma rimanendo almeno geograficamente in Europa, magari siglando accordi discreti e riservati con la Svizzera, come consuetudine degli elvetici.

L'oro è considerato il bene rifugio per eccellenza, e lo si vede in momenti turbolenti come questi. Il prezzo del metallo giallo si è impennato giovedì notte, dopo il *referendum*! È un segno del **bisogno di concretezza** e di beni indistruttibili, concreti, bisogno che l'oro e pochi altri beni soddisfano.

In un contesto di incertezza totale come quello attuale, **il metallo giallo rappresenta un'ancora di salvezza**, si sa. Le quotazioni in euro sono cresciute da inizio anno di oltre 18% e non credo sia finita, anzi non è tardi per salire sul treno in corsa.

L'importante è **capire quanto investire e in quali strumenti**, sempre consigliabile chiedere consiglio ad un consulente indipendente, non a chi ti vuol vendere il lingotto o il certificato sull'oro.

Da ora e per i prossimi mesi sarà necessario un **monitoraggio più serrato degli investimenti e**

soprattutto serviranno nervi saldi, senza perdere mai di mira i veri scopi per cui stai investendo, le **cose che ti stanno veramente a cuore e che vuoi realizzare attraverso l'uso del denaro**.

Per approfondire le problematiche relative al ruolo del professionista nella pianificazione patrimoniale vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

Master di specializzazione

**IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA NELLA PIANIFICAZIONE
PATRIMONIALE E NEL LIFE PLANNING** ▶▶

Bologna Milano Verona